

CONVENZIONE DI TIROCINIO

Rep N.

DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

Prof N.

Del

(Art.4, quinto comma, del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n.

142 — 25.03.98)

TRA

L' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADO, VAcon sede in via VIII Febbraio n.2, - 35122 Padova, codice fiscale n 80006480281 , d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore", rappresentata dal Dirigente dell'Area Ricerca e Rapporti co le Imprese, facente funzioni ai sensi del DDG prot. n. 127015 del 16.03.2017, Dott.ANDREABERTI, nato a _____ il _____

E

APSP VALLE DEL VANOI, con sede legale in Via Danoli 15, C.A.P 38050, Canal San Bovo (TN), CF 81002610228, p.IVA n. 00481180222, d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", rappresentato/a da Avv. Zanettin Lucia, nato _____ il _____, in qualità di Presidente

dette congiuntamente le "Parti"

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.1 8, comma 1 , lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 e successive modifiche possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto all'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859.

Si conviene quanto segue:

Art.1 OGGETTO

Ai sensi dell'art.1 8 della legge 24 giugno 1997 n.196 e successive modifiche, il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture un numero di soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento (Tirocinanti) nel rispetto dell'art. 1 comma 3 del Decreto Ministeriale del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998 n. 142, su proposta del Soggetto Promotore

Art.2 IL TIROCINIO

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.1 8, comma 1 , lettera d) della legge 196/97 e successive modifiche non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal Soggetto Promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal Soggetto Ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un Progetto Formativo e di Orientamento contenente:
 - o il nominativo del tirocinante;
 - o i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - o obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - o le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - o gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art.3 DOVERI DEL TIROCINANTE

I doveri del Tirocinante sono disciplinati dal Progetto Formativo e di Orientamento che verrà sottoscritto dal Tirocinante e dal Soggetto Ospitante.

Art.4 PROPRIETA' INTELLETTUALE E RISERVATEZZA

1. La titolarità dei diritti sui risultati generati dal Tirocinante durante il periodo di tirocinio presso il Soggetto Ospitante, senza avvalersi di attrezzature, strutture o mezzi finanziari del Soggetto Promotore o comunque di risorse economiche da quest'ultimo amministrare, sarà regolamentata tramite specifici accordi tra il Tirocinante e il Soggetto Ospitante, senza che nulla sia dovuto al Soggetto Promotore. Sarà facoltà del Soggetto Ospitante riconoscere un premio al Tirocinante in considerazione del suo contributo alla generazione dei risultati e al valore economico degli stessi.

Resta salvo e impregiudicato il diritto morale del Tirocinante ad essere riconosciuto inventore o autore dei suddetti risultati in conformità alla legislazione vigente.

2. Nel caso in cui il Tirocinante per lo svolgimento anche solo parziale delle attività di tirocinio si avvalga di attrezzature, strutture o mezzi finanziari del Soggetto Promotore, o comunque di risorse economiche da quest'ultimo amministrare, i risultati brevettabili generati saranno in contitolarità tra il Soggetto Ospitante e il Soggetto Promotore.

Le quote di titolarità congiunta, la gestione e lo sfruttamento di tali risultati sarà oggetto di uno specifico accordo tra le Parti.

3. Eventuali obblighi di riservatezza che il Tirocinante dovrà osservare durante il Progetto Formativo e di Orientamento saranno regolamentati tramite specifici accordi tra il Soggetto Ospitante e il Tirocinante

Art.5 ASSICURAZIONE E PREVIDENZA

1. Il Soggetto Promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento al Soggetto Promotore. Il Soggetto Promotore si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta).
2. Il Soggetto Promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.
3. A conclusione di ogni esperienza di tirocinio il Soggetto Ospitante si impegna a compilare il questionario di valutazione fornito dall'Ufficio Career Service del Soggetto Promotore

Art.6 SICUREZZA

Vista la definizione di "lavoratore", espressa dall'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81 /08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", che include tra gli altri anche il "beneficiario delle iniziative di tirocini formativi", le Parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente secondo quanto segue:

< Il Soggetto Promotore assicura la "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81 /08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti",

< Il Soggetto Ospitante assicura la "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81 /08, conforme a rischi a cui il lavoratore ospitato sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata,

< Il Soggetto Ospitante è tenuto a fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81 /0 "Informazione ai lavoratori",

La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il Soggetto Ospitante, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale il lavoratore ospitato sarà inserito provvede a fornire i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all'addestramento a loro utilizzo, ove previsto.

L'eventuale utilizzo delle attrezzature, macchine, nonché di prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nelle attività di cui al presente accordo, è subordinato alla preventiva autorizzazione del responsabile delle stesse presso il soggetto ospitante, che è garante della loro conformità alle disposizioni legislative, regolamentari, ai requisiti generali di sicurezza e dell'idonea manutenzione (art. 71 D.Lgs. 81 /08).

Il loro utilizzo è concesso a seguito della informazione, formazione e addestramento ed eventuale specifica abilitazione a carico del soggetto responsabile dell'attrezzatura (art. 73 D.Lgs. 81 /08).

Il Soggetto Ospitante (*), sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale il lavoratore ospitato sarà inserito, provvederà a effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 D.Lgs. 81 /08 "Sorveglianza sanitaria" e di cui a D.Lgs. 101 /2020 nel caso il lavoratore ospitato sia esposto a rischio da radiazioni ionizzanti.

Art.7 DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e

tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. Con riferimento al trattamento dei dati personali dei tirocinanti e del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, le parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento, ciascuna per le proprie competenze, e dell'informativa messa a disposizione dei soggetti interessati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
3. I tirocinanti sono autorizzati dal soggetto ospitante al trattamento dei dati personali, esclusivamente nell'ambito delle attività formative individuate nel presente contratto e nei singoli progetti formativi. Il soggetto ospitante fornisce le istruzioni operative e garantisce adeguata formazione per il trattamento dei dati personali da parte dei tirocinanti.

Art.8

Barrare a seconda dell'ipotesi in cui si ricade:

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 2, Tariffa Parte prima del D.P.R. n. 642/1972. L'importo attualmente previsto è di euro 16,00 per foglio (ovvero ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe). L'assolvimento dell'imposta di bollo è a carico del soggetto ospitante, che provvederà con la seguente modalità:

assolvimento virtuale in base all'autorizzazione n. 68228/2014/R.U. del 12.8.2014 e n. 5971/2016/R.U. del 27.01.2016 dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972

assolvimento mediante contrassegno telematico n. (riportare le 14 cifre indicate sul contrassegno).

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), che dispone l'esenzione per «gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti del Terzo settore».

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis dell'allegato B) del D.P.R. n. 642/1972 (Atti esenti dall'imposta di bollo), che dispone l'esenzione per «atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale(ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI».

La presente convenzione è esente dall'imposta di registro in virtù dell'applicabilità delle speciali disposizioni in materia di imposta di registro agli atti che vedano come parte contraente oltre all'Ateneo un ODV per effetto dell'agevolazione stabilita dall'art. 82, comma 3 del D.lgs. 117/2017.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso, a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5, comma 1, e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

La presente convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipulazione; la parte che intende recedere deve darne comunicazione all'altra mediante PEC o lettera raccomandata entro tre mesi dalla scadenza

(Per il Soggetto Ospitante)

Il rappresentante legale o suo delegato

Avv. Zanettin Lucia

[firma]_____

(Per il Soggetto Promotore)

Il Dirigente Area Ricerca e Rapporti con le Imprese (Dott. Andrea Berti)

[firma]_____